

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA

SPECIALIZZAZIONE "G.BROTZU" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 5 ORISTANO PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE di ANESTESIA E RIANIMAZIONE DA

EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di

seguito denominata "ARNAS", con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro

Ricchi n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore

Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL n.5 di

Oristano", con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione DG n. 233 del 31/05/2023 si è preso atto di una Convenzione

stipulata tra l'ASL n°5 di Oristano e l'ARNAS "G.Brotzu" di Cagliari per

prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. San

Martino della ASL di Oristano;

- la succitata convenzione è stata stipulata in data 01/04/2023 e scade in

data 31/03/2024;

- L'ASL n.5 di Oristano ha necessità di continuare ad avvalersi della

collaborazione dell'ARNAS finalizzata all'esecuzione di prestazioni

professionali di Anestesia e Rianimazione;

- che l'ARNAS, tramite le proprie Strutture Aziendali, è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con atto separato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione, richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per un massimo di n.72 ore mensili, al fine di assicurare la continuità assistenziale.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai rispettivi Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art.3 - MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la

propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della Legge 30 ottobre 2014 n.161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS.

Art.4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ARNAS per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 + IRAP, oltre il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività

svolta - ore rese e modalità di viaggio) debitamente validata dalla Direzione

Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero San

Martino. Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti interessati alla

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ARNAS entro il

quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività. Sulla

base della rendicontazione validata la ASL n.5 di Oristano emetterà ordine

tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare

fattura da parte dell'ARNAS nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia della

rendicontazione che dell'ordine. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5

di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS. L'ASL

n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle

fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con

versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

L'ARNAS provvederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Dirigenti

Medici coinvolti, esclusivamente previo incasso delle somme dovute da parte

della ASL n.5 di Oristano.

Art.5 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché

per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano,

ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che

i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art.6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/04/2024 e

scadenza al 31/03/2025.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente

Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante PEC.

In caso di recesso, l'ARNAS avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle

prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della

dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore com

penso a qualsiasi titolo.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del

Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali

per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività

di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso

in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in

relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati

riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in

qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla

stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa

in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e

comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno

inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del

dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi

e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere

di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti

in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di

Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si

rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - Spese di Bollo

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo

virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano

n. 21181 del 05/05/2022

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte

interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Eventuali spese

di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente atto è

composto da n.6 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con

firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come

modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012,

previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

dell'ARNAS "Brotzu"

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott.ssa Agnese Foddis